

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 295/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CALCIATORE COMI ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Alessandro, annulla il tesseramento in favore della S.C. Insubria A.S.D. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. RICCARDO CALLERI, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 5 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ART. 3, COMMI 2 E 4 E ART. 12, COMMI 1 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Calleri Riccardo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO SIG. ZAMBETTI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 2 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Zambetti Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO SIG. CATTOLI ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 4 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 4 E AL PUNTO 7 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cattoli Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### ORDINANZA

**5) RICORSO CALCIATORE PIZZOLLA NICOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. PIZZOLLA NICOLA E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)**

**6) RICORSO CALCIATORE ALESSANDRO ALESSANDRI' AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ALESSANDRO ALESSANDRÌ E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)**

**7) RICORSO CALCIATORE RAFFAELE BATTISTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RAFFAELE BATTISTI E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)**

**8) RICORSO CALCIATORE ROBERTO TAURINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ROBERTO TAURINO E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)**

**9) RICORSO CALCIATORE DANIELE CHIARINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. DANIELE CHIARINI E LA A.C. SANGIOVANNESE 1927** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

**10) RICORSO CALCIATORE RADI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DI MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RADI ALESSANDRO E LA F.B. BRINDISI 1912** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

La C.G.F., rimette gli atti alle Sezioni Unite in considerazione della particolare rilevanza giuridica della questione di diritto oggetto dei ricorsi come sopra rispettivamente proposti dai calciatori Pizzolla Nicola, Alessandrì Alessandro, Battisti Raffaele, Taurino Roberto, Chiarini Daniele e Radi Alessandro.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 27 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete